

STATUTO
FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO – F.I.L.S.E. S.p.A.

PROPOSTE DI MODIFICA

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata – Scopo

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata "Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A." (detta nel prosieguo per brevità F.I.L.S.E.).

Articolo 2

La Società ha sede in Genova.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono istituire, modificare o sopprimere, in Italia all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita fino al trentun dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.

Articolo 4

La F.I.L.S.E., Società in house di Regione Liguria e degli altri Enti pubblici Soci e sottoposta all'esercizio del controllo analogo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e s.m.i., è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e può concorrere all'attuazione in sede regionale delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all'economia.

La F.I.L.S.E. è strumento di unificazione delle partecipazioni regionali in società e coordina e organizza, sulla base di specifiche direttive regionali, le partecipazioni ad essa conferite.

La F.I.L.S.E. svolge ricerche sullo stato e sulle tendenze, congiunturali e strutturali, della società e dell'economia ligure.

Articolo 5

Regione Liguria e gli altri Enti pubblici Soci esercitano il controllo analogo su F.I.L.S.E. S.p.A., quale Società in house.

A tale fine, in particolare, l'Assemblea ordinaria determina le linee di indirizzo e di

pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione, ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 37.

La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici indirizzi e direttive programmatiche approvate dalla Regione e gli altri Enti pubblici Soci.

Attraverso specifica convenzione sono definiti le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria e gli altri Enti pubblici Soci esercitano "il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi", con particolare riferimento agli indirizzi e direttive programmatiche, alla Relazione previsionale e programmatica, ai poteri ispettivi e alle informative, alle modalità di affidamento delle attività nonché ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a F.I.L.S.E. per gli specifici affidamenti.

Infine i rapporti tra F.I.L.S.E. S.p.A., Regione Liguria e gli altri Enti pubblici Soci per lo svolgimento delle attività affidate sono disciplinati da apposite convenzioni che ne disciplinano finalità e modalità di gestione e controllo.

Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

TITOLO II

FINALITÀ - FORME DI INTERVENTO - MODALITÀ E LIMITI

Articolo 6

L'attività della F.I.L.S.E. è volta al perseguimento, nei settori di interesse regionale, delle seguenti finalità:

- 1) creazione e potenziamento, in ottemperanza alle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e del Piano territoriale regionale, di aree idonee agli insediamenti produttivi o ad altre iniziative imprenditoriali; creazione e potenziamento di infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi; realizzazione di programmi e di interventi diretti al recupero ed alla reindustrializzazione di aree ed immobili dismessi;
- 2) attuazione di interventi a favore delle unità produttive di minori dimensioni operanti nel territorio della regione in conformità alle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale mediante:


- a) elaborazione di progetti, studi di fattibilità e ricerche di mercato;
 - b) promozione e sostegno alla nascita di nuove imprese, all'innovazione produttiva, al trasferimento tecnologico, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, all'incremento del campo di intervento delle imprese a livello nazionale ed internazionale, all'applicazione economica della ricerca, anche tramite la creazione, la gestione e la partecipazione a incubatori di imprese e poli scientifici e tecnologici;
 - c) prestazione di altri servizi ai fini dell'espansione, della riconversione, della ristrutturazione e dell'ammodernamento aziendale e settoriale;
- 3) prestazione di assistenza finanziaria mirata allo sviluppo economico delle imprese di minore dimensione operanti nel territorio della regione, tramite società o consorzi diretti a favorire sia l'accesso al credito, sia la capitalizzazione delle imprese stesse;
 - 4) promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse regionale anche attraverso l'individuazione; il reperimento e l'utilizzo integrato di risorse finanziarie pubbliche e private;
 - 5) incentivazione di iniziative di interesse regionale aventi carattere promozionale di altre attività di sviluppo economico del territorio regionale e realizzazione di interventi specifici, o pilota, affidati dalla Regione e finanziati sulla base di specifico provvedimento regionale;
 - 6) gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;
 - 7) realizzazione e gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità naturali, ad essa affidati dalla Regione o da altri Enti pubblici sulla base di specifiche convenzioni.

I rapporti tra F.I.L.S.E., la Regione e gli altri soci per lo svolgimento delle attività affidate alla società sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e modalità di gestione e controllo.

Articolo 7

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 6, la F.I.L.S.E.:

- a) promuove, con partecipazioni anche di maggioranza, la costituzione di consorzi o società con enti e società a partecipazione pubblica e privata;
- b) partecipa, con quote di capitale anche di maggioranza, a consorzi e società già



- esistenti aventi oggetto conforme alle materie di cui all'articolo 6 numeri 1, 2, 3, 4 e 5;
- c) effettua le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, richieste per il conseguimento degli scopi previsti all'articolo 6 numeri 1, 2, 3, 4 e 5, comprese quelle strumentali al perseguimento delle finalità societarie;
 - d) svolge opera di consulenza e assistenza tecnica agli operatori economici e agli Enti pubblici per i loro interventi in materia economica;
 - e) effettua le attività di cui all'articolo 4 terzo comma e all'articolo 6 numeri 6 e 7, direttamente o tramite società o consorzi di cui detiene, anche con il concorso degli Enti locali o di altri Enti pubblici, la maggioranza del capitale sociale.

In tali casi il capitale sociale apportato dalla F.I.L.S.E. concorre a costituire la maggioranza pubblica del capitale stesso e la F.I.L.S.E. e le società partecipate sono tenute ad osservare le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi e di opere.

Articolo 8

Gli interventi della F.I.L.S.E. di cui al precedente articolo 6 numeri 2 e 3, effettuati con risorse proprie, non possono complessivamente superare il 50% delle risorse stesse. Nell'assunzione di partecipazioni in società ed enti dovrà di norma essere assicurata alla F.I.L.S.E. una rappresentanza negli organi sociali adeguata alla misura della partecipazione medesima.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 9

Il capitale sociale è di Euro 24.700.565,76 (euro ventiquattromilionisettemilacinquecentosessantacinque virgolasettantasei) diviso in numero 47.501.088 (quarantasettemilonicinquecentounomilaottantotto) azioni nominative del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna. La maggioranza assoluta del capitale sociale, interamente sottoscritto dai soci pubblici, dovrà comunque essere detenuta dalla Regione Liguria.

Articolo 10

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 11

In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge.

La società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti, fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

Articolo 12

E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

Entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione.

Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere, nei 3 mesi successivi, al prezzo da lui indicato.

Articolo 13

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% in più del tasso ufficiale di sconto.

Articolo 14


La F.I.L.S.E. può emettere obbligazioni al portatore e nominative anche quotate in mercati regolamentati, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Articolo 15

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.



E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli Organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 16

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

Articolo 17

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente dell'Assemblea sceglie se necessario due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un Segretario anche non azionista.

Articolo 18

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, almeno otto giorni, prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

In alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, l'avviso può essere inviato ai Soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 19

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

I soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea.

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri

sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Le riunioni dell'Assemblea, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 20

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Articolo 21


La F.I.L.S.E. è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, secondo deliberazione dell'Assemblea ordinaria, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il numero massimo dei componenti designati dagli Enti locali, compresi i componenti designati dalla Regione Liguria, non può essere superiore a cinque ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 28 aprile 2008 n. 10. La nomina dell'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio, della maggioranza dei Consiglieri è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 e s.m.i.. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dagli azionisti di minoranza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente nominato solo se l'esercizio del diritto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e la proposta di delibera assembleare, ove approvata, garantiscano effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Articolo 22

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all'oggetto sociale.



Durano in carica per il periodo di tempo, non superiore a tre esercizi, fissato, rispettivamente, da Regione Liguria per l'Amministratore Unico o per i Consiglieri nominati nell'esercizio del diritto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dall'Assemblea per i rimanenti Consiglieri, e scadono alla data de' l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo a' l'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Se nel corso de' l'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato.

Articolo 23

Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da Amministratore Unico o da membro del Consiglio di Amministrazione, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia sono quelli previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

Lo stato di incompatibilità e/o l'insussistenza dei requisiti è rilevato dal Consiglio di Amministrazione, il quale lo contesta al Consigliere che provvede alla sua rimozione entro sessanta giorni.

L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità importa la decadenza dalla carica.

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato da' l'Assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria.

E' esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 25

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tali facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri soggetti con deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano per età.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà

essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun Consigliere e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato anche tramite telegramma o fax o altro mezzo che garantisca la prova de' l'avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima di tale data.

Articolo 27

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio discutere ed approvare i programmi di attività della F.I.L.S.E. ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48.

Articolo 28

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.


Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorchè non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.

Articolo 29

L'Assemblea stabilisce i compensi dei componenti dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, in conformità alle vigenti normative in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.



Articolo 30

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente.

Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica. Non sono comunque suscettibili di delega le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, e 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Articolo 32

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e da due sindaci supplenti, nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

La nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48.

L'ulteriore nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente spetta all'assemblea su designazione degli azionisti di minoranza.

Il Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente nominato solo se l'esercizio del diritto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e la proposta di delibera assembleare, ove approvata, garantiscano effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi membri sono rieleggibili.

Il compenso ai Sindaci effettivi è determinato dall'Assemblea ordinaria.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le stesse cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al precedente articolo 23. I membri del Collegio Sindacale devono

essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

Al collegio sindacale non può essere in nessun caso affidata la revisione legale dei conti sulla Società che, pertanto, è esercitata esclusivamente da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 33

Il Direttore Generale, nominato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri, sovrintende a tutti gli uffici e al personale della F.I.L.S.E..

Su invito del Presidente partecipa alle sedute dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere motivato sugli interventi da attuarsi e dà relazione sugli interventi in corso. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle direttive ricevute.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI E RELAZIONI

Articolo 34

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dovrà essere inviata alla Giunta Regionale e agli altri soci copia del bilancio stesso corredato dalle Relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

Articolo 35

Nel bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre società.

Articolo 36


Gli utili dell'esercizio verranno destinati nel modo seguente:

- il cinque per cento alla riserva legale;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali.

Articolo 37

La F.I.L.S.E. dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificare la compatibilità con il programma economico regionale e definire le necessarie azioni.

In tale relazione dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o



A handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the text of Article 37.

soppressione, in Italia e all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Tale relazione dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci e quindi trasmessa annualmente alla Giunta Regionale e agli altri soci.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

Articolo 39

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.

Articolo 40


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

E' copia conforme all'originale in più fogli muniti in margine delle firme
prescritte dalla legge

GENOVA, addì

8 SET. 2017

Il Notaio (Giuseppe CASTELLANA)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Castellana', is written over a faint circular stamp. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'G'.